

# TI\_GERICHTE 80.2022.278 vom 7. November 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-11-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2022.278](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2022.278)

FR: TI\_GERICHTE 80.2022.278 du 7 novembre 2022

IT: TI\_GERICHTE 80.2022.278 del 7 novembre 2022

## Regeste

Procedura: revisione, non per errore di dichiarazione, deduzione alimenti superiore rispetto a quanto dichiarato

## Erwägungen

### E. 1.1

Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD). Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

### E. 1.2

La revisione è tuttavia esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD). L'istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un'omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C\_47/2016 e 2C\_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell'errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è ommesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell'autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

### **E. 2.1**

Nel caso in esame, il contribuente indica di essere incorso in un errore di dichiarazione, facendo valere come deduzione per gli alimenti versati alla ex coniuge l'importo di fr. 13'000.- per i figli, anziché l'ammontare effettivo corrisposto, pari a fr. 20'400.-. Se da una parte indica di essere consapevole che la revisione è esclusa laddove, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato, d'altro canto ritiene iniquo che non gli venga concesso in deduzione l'importo effettivamente versato, pari al reddito che è stato invece imposto al percettore degli alimenti. Lamenta il fatto che l'autorità fiscale non avrebbe considerato dei fatti della quale doveva essere a conoscenza: e meglio l'importo imposto quale reddito nella partita fiscale della ex moglie, la convenzione relativa agli alimenti, nonché quanto versato nel periodo fiscale precedente.

### **E. 2.2**

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell'incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF n. 2C\_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C\_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al contribuente incombe sempre l'obbligo di controllare sia la dichiarazione di imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

### **E. 2.3**

Con una recente sentenza (2C\_960/2021 del 10 dicembre 2021), il Tribunale federale ha respinto il ricorso di due contribuenti ticinesi, che per ben cinque periodi fiscali, avevano ommesso di chiedere la deduzione degli "oneri assicurativi" (premi per l'assicurazione contro le malattie). Ricordato che la revisione è esclusa anche in caso di errore nella dichiarazione d'imposta dovuto a una negligenza del contribuente o del suo rappresentante, la Suprema Corte ha rilevato che lo stesso vale quando il vizio denunciato con istanza di revisione avrebbe potuto essere constatato con facilità al momento del ricevimento della decisione di tassazione e quindi fatto valere per mezzo della presentazione di un reclamo al fisco. La revisione non serve in effetti a correggere errori o mancanze che hanno caratterizzato la procedura di tassazione e che potevano essere denunciati già in quella sede (consid. 2.2 e giurisprudenza citata). Sottolineato come tali principi vadano applicati con rigore, per garantire la distinzione tra i rimedi ordinari di ricorso e quello sussidiario della revisione, salvaguardando la sicurezza del diritto (consid. 2.3), la Corte federale ha in particolare rimproverato ai ricorrenti di aver ommesso di controllare le decisioni di tassazione loro notificate, ciò che gli avrebbe permesso di appurare che le deduzioni non erano state concesse e di contestare le tassazioni con i mezzi di impugnazione ordinari (consid. 2.3.2).

### **E. 2.4**

Ritornando al caso che qui ci occupa il contribuente stesso ha dichiarato nella dichiarazione fiscale l'importo di fr. 13'000.-, allegando anche un giustificativo bancario, indicante il versamento di fr. 1'000.- mensili. Ricevuta la decisione di tassazione che riprendeva

l'ammontare della deduzione dichiarata, \_\_\_\_\_ non ha presentato alcuna impugnativa. Ora, in una simile situazione, il ricorrente non può pretendere che l'autorità fiscale, nonostante quanto da lui dichiarato (allegando anche un giustificativo recante dei versamenti mensili) proceda ad ulteriori indagini. L'Alta Corte svizzera, nella decisione citata in precedenza rileva che un dovere di indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Nel caso di specie, non si era affatto confrontati ad un errore chiaramente evidente: giustamente, nella decisione su reclamo l'UT ha puntualizzato che spesso e volentieri gli alimenti versati tra coniugi possono cambiare tra un periodo fiscale e l'altro, vuoi perché la situazione fattuale ed economica è mutata, vuoi perché il debitore degli alimenti non ha versato tutto l'importo stabilito mediante convenzione. In questa circostanza, l'autorità fiscale si è limitata – correttamente – a riprendere l'importo indicato dal contribuente, avallato peraltro da un giustificativo bancario. Spettava a \_\_\_\_\_, ricevuta la decisione di tassazione, verificare la correttezza di quanto dichiarato: del resto, egli stesso, avendo pagato fr. 1'700.- mensili per 12 volte nel 2020, non poteva non ricordarsi che l'importo versato a titolo di alimenti per i figli minorenni fosse di parecchio più elevato. Un'attenta analisi della decisione di tassazione – in particolare dei singoli elementi imponibili - avrebbe comportato, per il ricorrente, la scoperta pressoché immediata del suo errore. Motivo per il quale, nel caso sub iudice, l'autorità fiscale ha correttamente stabilito che non vi erano motivi tali per cui procedere alla revisione della decisione di tassazione IC/IFD 2020.

### **E. 3**

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 600.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il prese \_\_\_\_\_ Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.